



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 25 settembre 2024

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di PALERMO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 70/2024 _ Richiesta di accesso a dati relativi alla polizza professionale di iscritto deceduto

Con il Vostro quesito avete rappresentato di aver ricevuto una richiesta di accesso agli atti relativa agli estremi della polizza assicurativa di un iscritto deceduto e, di conseguenza, richiesto di conoscere quali siano i "soggetti controinteressati" di cui all'art. 22, comma 1, lettera c), L. n. 241/1990 e come poterli individuare.

In via preliminare, deve osservarsi che l'obbligo assicurativo di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 è strettamente legato all'esercizio della professione in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. L'art. 5 del D.P.R. detto impone al professionista di rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico professionale, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione, ma non prevede pari obbligo di informazione nei confronti dell'ordine presso cui è iscritto. Tuttavia, in base al generale potere di vigilanza sull'osservanza delle norme dell'ordinamento professionale [art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139] gli ordini possono entrare in possesso dei dati e documenti relativi alla polizza assicurativa dell'iscritto. Di conseguenza, come già indicato nel PO n. 124/2022, gli stessi dati e documenti possono essere oggetto di procedimento di accesso da parte di terzi in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n.184. Pertanto, l'ostensione dei dati e documenti attinenti alla polizza assicurativa potrà avvenire qualora l'istante dimostri di avere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

In tal caso l'Ordine, prima di procedere con la comunicazione dei detti dati, dovrà ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 184/2006 comunicare al controinteressato la ricezione della richiesta di accesso agli atti, affinché nel termine di dieci giorni possa presentare un'eventuale opposizione.

Il controinteressato deve essere individuato nell'iscritto se in vita o, se deceduto, negli eredi. Al fine di rintracciare gli eredi legittimari è possibile richiedere, presso il Comune di residenza del *de cuius*, il certificato storico di stato di famiglia che documenta la composizione originaria del nucleo familiare nonché accedere al Registro generale dei testamenti al fine di verificare se il *de cuius* ha redatto un testamento.

Con i migliori saluti,

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio